

Termini e Condizioni Particolari per Opere e Servizi

1. Ambito

Le disposizioni delle Presenti Termini e Condizioni Particolari ("TCP") integrano i Termini e le Condizioni Generali per Opere e Servizi ("Servizi TCG").

unicamente nell'ambito della professionalità e del know-how specifico del Fornitore medesimo.

I dipendenti stranieri sono impiegabili solo se dispongono di permessi di lavoro e di soggiorno validi. I dipendenti devono essere in grado di parlare e comprendere la lingua italiana.

2. Specifiche contrattuali, Principi di fornitura dei servizi

I servizi devono essere eseguiti correttamente e in modo professionale ai sensi delle specifiche ("Specifiche Contrattuali"). Il Fornitore prende atto delle informazioni presenti nelle specifiche contrattuali in merito a superfici e aree in relazione alle quali viene somministrato il servizio. Il Fornitore dovrà fare un sopralluogo prima di presentare la propria offerta. Non sono ammesse richieste successive dovute da mancanza di preparazione adeguata, errori di valutazioni etc.

I tempi di esecuzione sono concordati e definiti con il Committente in modo evitare problematiche nel corso dell'esecuzione del servizio.

Se il Fornitore riconosce di propria iniziativa che non sussiste più del tutto o temporaneamente la necessità di fornire il servizio in determinate aree, il Fornitore lo dovrà comunicare, senza che ciò gli venga espressamente richiesto, al Committente. Inoltre il Fornitore dovrà informare il Committente entro 3 mesi dall'avvio di fornitura del servizio, senza che ciò gli venga espressamente richiesto, in merito a qualsiasi cambiamento delle specifiche contrattuali resosi necessario.

Il Fornitore dovrà fornire mensilmente un documento che attesti le ore di lavoro effettivamente prestate. Non saranno retribuite le ore mensili per le quali non sia fornita la prova dell'effettiva prestazione.

3. Sistema di accertamento della qualità

Il Fornitore dovrà garantire la qualità del servizio fornito attraverso la definizione della qualità, una descrizione dei controlli da eseguire in termini di natura, finalità, frequenza e documentazione dei controlli qualitativi eseguiti incluse le valutazioni statistiche con le quali si determinano le deviazioni dallo standard qualitativo.

4. Personale

4.1 Disposizioni generali per tutti i dipendenti del Fornitore in loco

Il Fornitore s'impegna ad utilizzare solo dipendenti esperti, qualificati e adeguatamente istruiti e garantisce la loro affidabilità nell'esecuzione dei servizi. Occorre documentare per iscritto e inoltrare al Committente, su sua richiesta, prova della formazione ricevuta del dipendente. Se possibile, dovranno essere impiegati i medesimi dipendenti per eseguire i servizi ordinati in modo da consentire un lavoro continuativo fondato sulla fiducia. Il Fornitore garantisce in ogni momento che il servizio sarà reso in modo corretto e da personale esperto anche in caso di problemi interni dovuti a carenza di personale. Tale obbligo si applica anche qualora il Committente richieda, in casi giustificati, la sostituzione dei dipendenti impiegati per l'esecuzione del servizio. I dipendenti del Fornitore devono comportarsi sempre in modo gentile e cortese nei confronti dei dipendenti del Committente e degli ospiti in loco. E' possibile utilizzare solo personale appositamente istruito e formato dal Fornitore all'utilizzo di macchinari e attrezzature.

4.2 Disposizioni generali per l'utilizzo di dipendenti del Fornitore

Il Fornitore eseguirà i servizi con propria organizzazione di personale e mezzi. Il Fornitore eseguirà i servizi esclusivamente con proprio personale socio e/o dipendente e/o collaboratore autonomo con partita IVA o collaboratore occasionale e/o a progetto, di cui curerà integralmente ed esclusivamente il relativo rapporto di lavoro sotto ogni profilo contrattuale e gestionale. Detto personale sarà escluso da qualsiasi potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del Committente e qualsiasi problema tecnico o metodologico relativo al complesso degli incarichi affidati al Fornitore dovrà essere risolto

4.3 Utilizzo dei locali del Committente

I dipendenti del Fornitore non hanno alcun diritto di utilizzo delle strutture del Committente quali mense aziendali. Inoltre, non è consentito l'utilizzo di telefoni e di altre attrezzature d'ufficio del Committente.

4.4 Accesso al sito

L'accesso al sito è regolato dalle norme del sito del Committente. Non è consentito al Fornitore e i suoi dipendenti utilizzare il parcheggio salvo espressa autorizzazione da parte del Committente.

Il Fornitore deve richiedere al proprio personale di mantenere la riservatezza e richiedere a tale personale di rilasciare la seguente dichiarazione scritta prima di incominciare a fornire il servizio:

"Con la presente confermo che mi è proibita qualsivoglia ispezione di documenti di qualsiasi tipo, file ecc. conservati presso i locali del Committente e/o la loro duplicazione, fotocopiatura e similare o l'accesso ai sistemi IT del Committente. Sono stato informato dal mio datore di lavoro delle conseguenze disciplinari e penali in caso di violazione di tale obbligo. Ciò non pregiudica la possibilità che venga inoltre richiesto di risarcire i danni eventualmente causati."

5. Sicurezza

Il Fornitore, in virtù della documentazione fornita (Allegato 4), in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, viene ritenuto tecnicamente e professionalmente idoneo a realizzare i servizi del presente contratto.

Il Committente, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, sulla base dei propri rischi specifici, consegna a quest'ultimo, contestualmente alla stipulazione del presente contratto, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ("DUVRI") che si unisce al presente contratto sub Allegato 4.

Inoltre in applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008, il Fornitore si impegna a fornire a tutto il personale un tesserino di riconoscimento munito di fotografia e riportante i dati anagrafici del lavoratore e del suo datore di lavoro.

Il personale del Fornitore dovrà mostrare il tesserino di riconoscimento al personale addetto al servizio di portineria presso la sede della Committente al momento dell'ingresso in azienda e dovrà inoltre tenerlo esposto durante la permanenza all'interno nella sede del Committente.

In caso di mancata osservanza di tali prescrizioni il personale incaricato dal Fornitore non sarà autorizzato ad entrare nella sede del Committente.

Il Fornitore dichiara di conoscere e di impegnarsi ad applicare e ad osservare la normativa vigente nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, tra cui, a mero titolo esemplificativo, il D. Lgs. 81/2008 e relative modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore è responsabile per la consegna, ove necessario, al personale che svolgerà le attività di cui all'art. 2, dei Dispositivi di Protezione Individuale. Il Fornitore sarà altresì responsabile della sostituzione immediata dei Dispositivi di Protezione Individuale danneggiati o usurati. Il Fornitore dichiara che i costi inerenti alla sicurezza ammontano al

Allegato C

Il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti tutte le istruzioni e le norme di comportamento impartite dal Committente riguardanti l'esecuzione in sicurezza dei lavori affidatigli, nonché la cartellonistica collocata negli ambienti di lavoro della sede del Committente.

Il Fornitore ed il personale da esso fornito prendono atto dei rischi indicati nel DUVRI sub Allegato 4 e delle norme di sicurezza della cui infrazione vengono ritenuti responsabili.

Eventuali danni o guasti a locali e uffici devono essere comunicati immediatamente al Committente.

6. Incarico a subfornitori

Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi i servizi oggetto del presente contratto, neanche in parte, delegare o cedere alcuno dei suoi diritti o obblighi derivanti dal presente contratto se non con il preventivo consenso scritto da parte del Committente.

7. Certificati / Dichiarazioni

Nella fornitura dei servizi oggetto del presente contratto il Fornitore (a) si atterrà alle norme stabilite dalla legge in vigore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche); (b) osserverà gli obblighi a suo carico, quale datore di lavoro, nei confronti del proprio personale impiegato nella fornitura dei servizi e, più precisamente, gli obblighi di (i) corrispondere le retribuzioni ai termini e alle condizioni di volta in volta concordate (le quali, in ogni caso, non potranno essere inferiori a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore) e (ii) versare i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute in materia fiscale; (c) garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni non coperti dall'INAIL a tutto il proprio personale impiegato nella fornitura dei servizi.

Prima del pagamento di ciascuna rata del corrispettivo di cui al successivo articolo 5, il Fornitore si obbliga a consegnare al Committente mensilmente, ad eccezione del DURC che verrà consegnato ogni 4 mesi, tutta la documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali, contributivi, retributivi, assicurativi ed assistenziali del proprio personale e del personale di eventuali sub-appaltatori autorizzati, rilasciata dagli enti competenti ed in particolare:

- (i) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero asseverazione di CAF o di professionisti abilitati, che attesta il corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
- (ii) Dichiarazioni sostitutive di atto notorio/ovvero asseverazioni di CAF o di professionisti abilitati ricevute da eventuali sub-appaltatori autorizzati.

In difetto, il Committente avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti sino all'esibizione dei documenti, ferma restando la facoltà del Committente di risolvere il presente Contratto e richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore s'impegna altresì a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsiasi pretesa nei suoi confronti – quale obbligata in solido *ex lege* – da parte del personale del Fornitore e/o degli eventuali sub-appaltatori autorizzati, che sia conseguenza diretta o indiretta di inadempimenti da parte, rispettivamente, del Fornitore e/o dei sub-appaltatori, rispetto agli obblighi retributivi, fiscali, contributivi previdenziali e assistenziali e, in generale, agli obblighi derivanti dalla normativa in vigore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per danni causati da infortuni non indennizzati dall'INAIL, nonché da ogni sanzione amministrativa pecuniaria che eventualmente venisse irrogata dalle Autorità competenti in relazione alla mancanza o irregolarità dei documenti sopraindicati.

Il Fornitore si impegna a stipulare a propria cura e spese con Primaria Compagnia di Assicurazione una polizza di Responsabilità Civile verso i terzi e contro i rischi di infortunio degli addetti impiegati, con adeguato massimale, che verrà comunicato separatamente al Committente. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente l'eventuale sospensione temporanea, la cancellazione o il mancato rinnovo della polizza.

Le eventuali imprese subappaltatrici assumeranno con il contratto di

subappalto identico obbligo, in solido con il Fornitore nei confronti del Committente.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente l'eventuale sospensione temporanea, la cancellazione o il mancato rinnovo della polizza.

8. Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui una Parte sia inadempiente circa una o più delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l'altra Parte le intimerà per iscritto di porre rimedio all'inadempimento esattamente indicato entro 30 giorni lavorativi a partire dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione inviata dalla Parte non inadempiente.

In tale comunicazione dovranno essere specificati i dettagli dell'inadempimento, con la diffida a porre rimedio alla violazione e con l'avvertimento che, in difetto, il presente Contratto dovrà intendersi senz'altro risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Cod. Civ.

La Parte potrà quindi risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata a/r o mediante PEC.

Il medesimo effetto risolutivo potrà essere ottenuto da ciascuna delle Parti ove si verifichi una delle seguenti evenienze:

- a) cessione d'azienda o di ramo d'azienda, dandosi le Parti espressamente atto che il presente contratto è stato concluso dal Fornitore o dal Cliente *intuitu personae*
- b) sottoposizione del Fornitore o del Committente a procedura concorsuale o di altro tipo fallimentare o prefallimentare che, anche in virtù di accordi con i creditori, comunque comporti il soddisfacimento delle ragioni dei creditori secondo modalità diverse da quelle ordinarie
- c) messa in liquidazione della società del Fornitore o del Committente
- d) inosservanza di quanto previsto all'articolo relativo al Codice Etico, Modello Organizzativo e Codice di Condotta per i fornitori del Committente
- e) inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui all'art. 7 del Presente "Allegato C".

FIRMA COMMITTENTE

FIRMA FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile le parti approvano espressamente i seguenti articoli: 4 (personale), 5 (sicurezza), 6 (incarico a subfornitori), 7 (certificati/dichiarazioni) e 8 (clausola risolutiva espressa).

FIRMA COMMITTENTE

FIRMA FORNITORE
